



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI A NORMA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL D.M. 4 AGOSTO 2011 N.156 PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- ✓ “D.M. 156/2011” indica il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;
- ✓ “responsabile del procedimento” indica il soggetto di cui all’articolo 1, lettera n) del D.M. 156/2011;
- ✓ “busta” indica il plico consegnato a norma degli articoli 2, commi 3 e 4, e 3, commi 2 e 3 del D.M. 156/2011 dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori.

Art. 2

Pubblicazione del certificato di cifratura

1. Il responsabile del procedimento dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio della Basilicata nell’apposita sezione “Rinnovo del Consiglio 2023-2028” entro il termine previsto per l’avvio della procedura, la chiave pubblica necessaria per crittografare gli elenchi degli associati delle organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori che partecipano al procedimento per il rinnovo del Consiglio della Camera di commercio della Basilicata.

Art. 3

Casi di apertura delle buste

1. La busta viene aperta per consentire al responsabile del procedimento di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A ivi contenuto è aperto al fine di verificare la conformità del documento a quanto previsto dal D.M. n. 156/2011, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e alla completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 4.
2. La busta viene aperta per consentire al responsabile del procedimento di effettuare il calcolo della percentuale di diritto annuale versato dalle imprese associate, rispetto al totale versato dalle imprese del settore di appartenenza; in tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011.
3. La busta viene altresì aperta per effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale e/o dall’Autorità Giudiziaria.
4. L’apertura della busta è inoltre necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del D.P.R. n. 445/2000.
5. All’apertura della busta si procede infine in caso di accesso agli atti a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 5 e in ottemperanza alle specifiche disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 4

Procedura formalizzata

1. Le operazioni di apertura della busta, verifica della firma digitale, estrazione delle copie informatiche di documenti e chiusura della busta, sono eseguite alla presenza del responsabile del procedimento e di almeno due dei dipendenti della Camera di commercio della Basilicata



individuati dal responsabile del procedimento quali facenti parte della Struttura di supporto dello stesso responsabile del procedimento. Del che si redige apposito processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i soggetti presenti alle operazioni, protocollato e conservato agli atti del procedimento.

2. Il processo verbale di cui alla presente procedura indica il giorno, l'ora d'inizio e il luogo delle operazioni, espone le generalità dei soggetti presenti, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, descrive le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante, indica l'ora del termine delle operazioni.

Art. 5

Procedura formalizzata in caso di decifrazione

1. Nel caso in cui l'apertura della busta avvenga per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifrazione è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.

2. Il responsabile del procedimento, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura reso pubblico ai sensi dell'art. 2, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifrazione e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.

3. Il responsabile del procedimento verifica la correttezza e la validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma alla data.

4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui all'articolo 4.

5. È cura del responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

Art. 6

Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento

1. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati "B" e "D" del D.M. n. 156/2011 può essere esercitato da tutti i soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento per il quale l'accesso viene richiesto. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del D.M. n. 156/2011 si esercita mediante estrazione di copia cartacea a norma degli articoli 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero tramite loro presa visione, presso i locali della Camera di commercio della Basilicata.

2. L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, laddove sia strettamente indispensabile, con le limitazioni e le formalità stabilite dalla scheda per il trattamento dei dati adottata ai fini della procedura per il rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata.

3. Il responsabile del procedimento, ricevuta una regolare richiesta di accesso, informa i controinteressati entro cinque giorni dalla richiesta e, comunque, prima dell'eventuale suo accoglimento.

4. L'accesso avviene entro dieci giorni dalla richiesta, presso i locali della Camera di commercio della Basilicata, durante il previsto orario di ufficio.

5. Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 39517 del 7.3.2014, l'accesso agli atti e ai dati del procedimento di costituzione del Consiglio è consentito al richiedente sempre che necessario a tutelare il proprio interesse con riferimento al concorso per l'assegnazione dei seggi del singolo settore, non potendosi ammettere una verifica in termini generali del corretto operato dell'Amministrazione.

6. In ogni caso, il richiedente s'impegna a utilizzare i dati personali sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga altresì a trattare i dati personali sensibili secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.